

Carte della Stagione Remiera Labronica

Regolamento del C.A.R.

Regolamento Organico

Regolamento dell'attività agonistica

Regolamento di disciplina e giustizia
2009-2014

INDICE

REGOLAMENTO del C.A.R.

TITOLO I IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REMIERE

Capo I Costituzione e funzionamento

1.1	Coordinamento Attività Remiere	Pag.	5
1.2	Composizione del C.A.R.	“	5
1.3	Funzioni del C.A.R.	“	6
1.4	Convocazione	“	6
1.5	Ordine del giorno	“	6
1.6	Votazioni	“	7
1.7	Organizzazione delle gare	“	7
1.8	Pubblicità delle decisioni	“	8

Capo II Il presidente

1.9	Compiti del presidente del C.A.R.	“	8
1.10	La Segreteria	“	8

Capo III I Responsabili

1.11	I responsabili	“	9
1.12	Funzioni dei responsabili	“	9
1.13	Responsabilità	“	9

TITOLO II GLI ORGANI

1.14	Commissioni e gruppi di lavoro	“	9
1.15	Le sezioni nautiche	“	10
1.16	Assemblea dei presidenti delle sezioni nautiche	“	11
1.17	La Commissione tecnica	“	11

TITOLO III GLI ORGANI DI GIUSTIZIA

1.18	La giuria	“	11
1.19	Il giudice unico	“	12
1.20	La commissione d'appello	“	12
1.21	Il Procuratore generale	“	12

TITOLO IV NORME GENERALI E FINALI

1.22	Responsabilità	“	13
1.23	Calendario della stagione remiera Labronica	“	13
1.24	Definizione di “Carte della Stagione Remiera Labronica”	“	13

2 REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I LE IMBARCAZIONI

2.1	Consegna delle imbarcazioni	“	13
2.2	Caratteristiche tecniche	“	14

TITOLO II LE SEZIONI NAUTICHE

2.3	Composizione delle Sezioni Nautiche	“	16
2.4	Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Nautiche	“	16

TITOLO III IL TESSERAMENTO

2.5	Iscrizione delle Sezioni Nautiche alle gare remiere	“	16
2.6	Partecipazione degli atleti alle gare	“	17
2.7	Tesseramento degli atleti	“	17
2.8	Procedure per il tesseramento	“	19
2.9	Tesseramento dei dirigenti e allenatori	“	19
2.10	Mancata iscrizione delle sezioni nautiche	“	19
2.11	Tesseramenti irregolari	“	20

Titolo IV Rinuncia e svincolo

2.12	Rinuncia della Sezione Nautica	“	20
2.13	Svincolo degli atleti	“	20
2.14	Gare giovanili	“	21
2.14 bis	Gare femminili		

TITOLO V TUTELA SANITARIA

2.15	Disposizioni sulla tutela sanitaria degli iscritti	“	22
2.16	Accertamenti sanitari per attività agonistica	“	22
2.17	Servizio medico per competizioni	“	22
2.18	Doping	“	23

3 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' AGONISTICA

3.1	Ritrovo dei partecipanti	pag.	23
3.2	Tenuta di gara	“	24
3.3	Operazioni preliminari	“	24
3.4	Condotta di gara	“	24
3.5	Abbordaggio	“	25
3.6	Dispositivi per determinare l'arrivo	“	25
3.7	Ordine di arrivo ufficiale	“	25
3.8	Norme integrative	“	25

4 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E GIUSTIZIA

TITOLO I NORME DI COMPORTAMENTO

4.1	Doveri e obblighi generali	“	26
4.2	Responsabilità delle sezioni nautiche	“	26
4.3	Doveri dei tesserati	“	26

TITOLO II GLI ORGANI

4.4	Gli organi giudicanti	“	26
4.5	Le giurie	“	27
4.6	Il giudice unico	“	27
4.7	La commissione d'appello (C.A.)	“	28
4.8	Il procuratore generale	“	28
4.9	Funzioni del procuratore generale	“	29

TITOLO III LE SANZIONI

4.10	Tipologia delle sanzioni	“	29
4.11	Modalità di applicazione delle sanzioni	“	29
4.12	La recidiva	“	29

TITOLO IV IL PROCEDIMENTO

4.13	Comunicazione delle sanzioni	“	30
4.14	Procedimenti dinanzi alla giuria	“	30
4.15	Procedimenti dinanzi al giudice unico	“	31
4.16	Procedimenti dinanzi alla commissione d'appello (ricorsi)	“	31

5 NORME FINALI

5.1	Partecipazione a gare nazionali e internazionali	“	32
5.2	Modifiche ai regolamenti	“	32
5.3	Entrata in vigore	“	32
5.4	Regolamenti delle gare remiere inserite nel calendario	“	33

1REGOLAMENTO del C.A.R.

TITOLO I **IL COORDINAMENTO ATTIVITA' REMIERE**

CAPO I **COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO**

Art. 1.1 **Coordinamento Attività' Remiere**

L'Amministrazione Comunale di Livorno, ritenendo necessario migliorare lo sviluppo dell'attività remiera, con delibera di G.C. n° 400 del 19 Novembre 2004, ha costituito il Coordinamento Attività Remiere (C.A.R.) con il concorso dei Comitati Organizzatori (CC.OO) e delle Sezioni Nautiche, al fine di valorizzare e armonizzare l'impegno e le attività di tutti i soggetti che, a diverso titolo, contribuiscono alla realizzazione della Stagione Remiera livornese.

Obiettivo principale del C.A.R. è qualificare e rendere costante ed efficace l'azione di coniugare i valori espressi dall'impegno agonistico con quelli delle tradizioni e della cultura, nella Città di Livorno, e del suo profondo rapporto con il mare.

Il C.A.R. è impegnato a diffondere l'interesse per le diverse manifestazioni e attività, oltre i confini comunali, anche attraverso un'adeguata promozione turistica e culturale.

Compito prioritario del C.A.R. sarà quello di promuovere, nei confronti delle nuove generazioni, coinvolgendo il maggior numero di ragazzi e ragazze, la pratica remiera e la conoscenza della sua storia e dei valori insiti nella stessa.

Art 1.2 **Composizione del C.A.R.**

Il C.A.R. è composto da:

- Sindaco o suo delegato – Assessore allo sport - che lo presiede;
- **ASSESSORATO AL BENESSERE DELLA CITTA' del Comune di Livorno;**
- **ASSESSORATO ALLE CULTURE del Comune di Livorno;**
- i Presidenti delle Circostrizioni cittadine;
- i Presidenti dei Comitati Organizzatori Palio Marinaro, Coppa Barontini, Coppa Ris'atori;
- il Coordinatore dell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Nautiche per i dieci remi;
- il Coordinatore dell'Assemblea dei Presidenti delle Sezioni Nautiche per i quattro remi;
- il rappresentante dell'UIISP organismo sportivo di riferimento per le attività remiere .

In caso d'impedimento, i singoli componenti possono partecipare alle riunioni con un delegato appartenente alla stessa Istituzione o C.O. che, nei limiti del possibile, dovrà essere sempre lo stesso per assicurare continuità ai lavori dell'organismo.

Ogni componente del C.A.R. non può rivestire o assumere più di un ruolo di rappresentanza all'interno del C.A.R. stesso.

La partecipazione alle riunioni ed alle attività del C.A.R. è a titolo esclusivamente onorifico e pertanto ai suoi componenti non è dovuto alcun gettone di presenza.

Il C.A.R. rimane in carica per la durata del mandato amministrativo comunale, fino

all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

Art. 1.3 **Funzioni del C.A.R.**

In riferimento agli scopi ed agli obiettivi di cui all'art. 1.1 nonché per tutelare i partecipanti alle varie regate, sono attribuite al C.A.R. :

1. l'approvazione e/o le modifiche delle "Carte della Stagione Remiera Labronica" (regolamento del C.A.R., regolamento organico, regolamento delle attività agonistiche, regolamento di giustizia e disciplina, norme finali), entro il mese di settembre dell'anno precedente quello di effettuazione delle gare;
2. il rilascio del parere favorevole alle predette Carte dei regolamenti delle singole gare remiere emanati da ogni singolo Comitato Organizzatore. L'espressione del parere dovrà avvenire entro il mese di Dicembre dell'anno precedente quello di effettuazione delle gare;
3. l'approvazione del calendario annuale delle gare remiere cittadine entro il mese di novembre dell'anno precedente quello di effettuazione delle gare;
4. le nomine, secondo i criteri e le modalità specificati nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica" ;
5. l'approvazione di tutte le iniziative ed azioni per assicurare la partecipazione di tutte le Sezioni Nautiche a tutte le gare del calendario;
6. l'approvazione di iniziative ed azioni tese ad assicurare la partecipazione di equipaggi livornesi a manifestazioni nazionali ed internazionali,
7. l'approvazione di manifestazioni ed altre iniziative al fine di sostenere, anche finanziariamente, l'attività delle Sezioni Nautiche e dei CC.OO..

Art. 1.4 **Convocazione**

Le riunioni del C.A.R. sono convocate dal Presidente e si svolgono, di norma, presso la sede del Comune di Livorno.

Il Presidente convoca il C.A.R. anche quando ne riceva richiesta scritta da almeno cinque (5) dei suoi componenti.

Salvo casi di urgenza che rendano impossibile convocare il C.A.R. nei termini previsti dal presente articolo, le riunioni sono convocate con invito scritto (Posta Prioritaria, fax , e-mail e in quest'ultimo caso è richiesta la conferma di ricezione) da inviarsi al domicilio dei singoli componenti almeno sette (7) giorni prima della data fissata, intendendosi escluso il giorno della riunione stessa. L'invito comprende l'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto.

Art. 1.5 **Ordine del giorno**

L'ordine del giorno è costituito dagli argomenti da sottoporre alla trattazione del CAR.

L'iniziativa in ordine agli argomenti da inscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente e a ciascuno dei componenti il CAR.

Il CAR tratta gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della riunione salvo che circostanze eccezionali e sopravvenute rispetto all'invio del medesimo o.d.g. e ritenute urgenti dalla maggioranza dei presenti, ne consentano la relativa trattazione.

Gli argomenti iscritti ma non trattati rimangono iscritti all'o.d.g. fino alla relativa trattazione ovvero sono depennati, su disposizione del Presidente, ove i proponenti ne chiedano la

cancellazione.

Art. 1.6 **Votazioni**

Il C.A.R. assume validamente le proprie decisioni quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti

Il C.A.R. salvaguarda la piena autonomia dei singoli CC.OO. che lo compongono, ritenendola una risorsa preziosa per la vitalità di tutta l'attività remiera; per questo, l'obiettivo del C.A.R. è di assumere decisioni che siano condivise da tutti.

Ove si proceda a votazione le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifiche del presente regolamento nonché degli altri regolamenti costituenti le "Carte della Stagione Remiera Labronica" di cui all'art. 1.24 (Regolamento Organico, Regolamento di Attività Agonistica, Regolamento di Disciplina e Giustizia, Norme finali) sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il CAR.

Nel caso che la votazione dia un risultato di parità, prevale il voto del Presidente.

L'espressione del voto da parte dei componenti il CAR avviene in forma palese.

Alle sedute possono essere invitati, di volta in volta e senza diritto di voto, rappresentanti d'Istituzioni, Enti ed Aziende, personalità o altri soggetti il cui contributo sia ritenuto utile dal C.A.R. ai lavori dello stesso.

Il C.A.R. può costituire gruppi di lavoro al suo interno per lo studio e l'elaborazione di proposte sulle iniziative decise o da assumere.

Art. 1.7 **Organizzazione delle gare**

Tutte le gare remiere che si svolgono con l'utilizzo delle barche e delle attrezzature di proprietà dell'Amministrazione Comunale devono essere autorizzate dal C.A.R., previa specifica richiesta da parte dei CC.OO., e inserite nel calendario della stagione remiera; per tale motivo ogni Comitato Organizzatore dovrà fare apposita istanza al C.A.R. stesso.

Per l'organizzazione delle gare messe a calendario nell'anno precedente, la domanda per lo svolgimento della gara nell'anno successivo a quello della richiesta, dovrà essere presentata entro il mese di ottobre di ogni anno; la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. regolamento tecnico di svolgimento ed effettuazione della gara con indicate le eventuali variazioni al percorso dell'edizione precedente;
2. preventivo di spesa e modalità di finanziamento;
3. tipo di premi ed ammontare degli stessi;
4. dichiarazione di accettazione integrale delle Carte della Stagione Remiera Labronica, delle decisioni del C.A.R. e degli Organi di giuria e giustizia;
5. composizione del Comitato Organizzatore e Presidente;
6. dichiarazione di accettazione a concorrere alle spese per la stipula di adeguata polizza assicurativa per i beni e le persone (vogatori, dirigenti, tecnici, pubblico), sia per danni che RCT, per lo svolgimento delle gare, stipulata dal C.O. Palio Marinaro.

Chiunque intenda organizzare nuove gare, da inserire nel calendario della Stagione Remiera, dovrà presentare specifica domanda entro il mese di marzo dell'anno precedente l'effettuazione della gara stessa, con allegata la seguente documentazione:

1. relazione che illustri esaurientemente la motivazione che ha portato all'organizzazione della gara nonché la denominazione della manifestazione stessa;
2. descrizione e progetto del percorso di gara;

3. regolamento tecnico di svolgimento ed effettuazione della gara;
4. preventivo di spesa e modalità di finanziamento;
5. tipo di premi ed ammontare degli stessi;
6. dichiarazione di accettazione integrale delle carte della Stagione Remiera Labronica, delle decisioni del C.A.R. e degli Organi di giuria e giustizia;
7. composizione del Comitato Organizzatore e Presidente;
8. dichiarazione di accettazione a concorrere alle spese per la stipula di adeguata polizza assicurativa per i beni e le persone (vogatori, dirigenti, tecnici, pubblico), sia per danni che RCT, per lo svolgimento delle gare, stipulata dal C.O. Palio Marinaro.

Art. 1.8 **Publicità' delle decisioni**

Di ogni riunione sarà redatto, a cura dell'ufficio del Presidente, un sintetico verbale che riassume le decisioni assunte, nonché le posizioni dei singoli componenti, quando espressamente richiesto dagli stessi.

Alle decisioni del C.A.R. dovrà essere assicurata, a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Livorno, la massima pubblicità tramite gli organi d'informazione sia della carta stampata che radiofonici e televisivi: per tale motivo alle riunioni del CAR sarà invitato anche un rappresentante dell'Ufficio Stampa del Comune.

Capo II **IL PRESIDENTE**

Art. 1.9 **Compiti del Presidente del C.A.R.**

Sono compiti del Presidente:

- convocare e presiedere le riunioni del CAR, previa formulazione dell'ordine del giorno;
- rappresentare il C.A.R. nei rapporti esterni e con gli altri Organi previsti nelle Carte della Stagione Remiera Labronica, di cui all'art. 1.24;
- vigilare sull'osservanza delle norme e dei Regolamenti e sull'osservanza delle decisioni degli altri Organi previsti nelle Carte della Stagione Remiera Labronica;
- adottare le decisioni urgenti ed indifferibili nel caso di impossibilità di convocazione del C.A.R., con l'obbligo di sottoporre al medesimo organo, nella prima riunione successiva, le decisioni così assunte a ratifica e/o presa d'atto;
- nominare, previo parere favorevole del C.A.R., i Responsabili di cui all'art. 1.11;

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte da un delegato dello stesso Presidente, scelto tra i componenti del C.A.R..

Art. 1.10 **La segreteria**

Il C.A.R. procede alla nomina di una segreteria alla quale sono attribuite, tra le altre, le seguenti funzioni:

- svolgimento tutti i normali compiti di segreteria del C.A.R., partecipazione alle sedute del Coordinamento senza diritto di voto, redazione dei verbali delle riunioni,
- cura e certificazione della ricezione dei tesseramenti e dei ricorsi da trasmettere agli Organi di Giustizia e delle decisioni di tali Organi agli interessati anche attraverso la delega

annuale presso la Segreteria del Comitato Organizzatore Palio Marinaro.

Capo III **I RESPONSABILI**

Art. 1.11 **I responsabili**

Il Presidente del C.A.R., all'inizio di ogni mandato amministrativo e previo parere del medesimo organo, può nominare da tre a cinque Responsabili operativi specificandone i compiti attribuiti ad ognuno di essi.

I Responsabili rimangono in carica per tutta la durata del mandato amministrativo comunale.

Il Presidente può procedere in ogni momento, con atto motivato e sentito il C.A.R., alla revoca dei Responsabili.

Con le stesse modalità il Presidente provvede alla sostituzione o alla nomina di eventuali supplenti in caso di temporanea o permanente indisponibilità dei Responsabili.

La carica di Responsabile è incompatibile con ogni carica negli organismi direttivi delle Sezioni Nautiche e negli Organi Giudicanti.

Il C.A.R., ogniqualvolta lo ritenga opportuno, potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni al C.A.R. stesso, anche se appartenenti a Sezioni Nautiche, per pareri, valutazioni ed altre indicazioni.

Art.1.12 **Funzioni dei responsabili**

I Responsabili, in relazione ai compiti specificatamente assegnati, hanno la funzione di:

- elaborare e proporre al C.A.R. eventuali modifiche ai Regolamenti di cui all'art. 1.24 per lo svolgimento della stagione remiera approvata dal C.A.R.;
- attuare il programma delle gare remiere e delle iniziative ad esse collaterali, approvato dal C.A.R.;
- attuare le iniziative indicate dal C.A.R., volte a stimolare l'attività delle Sezioni Nautiche.

Art.1.13 **Responsabilità'**

I Responsabili sono garanti dell'organizzazione delle iniziative ad essi delegate dal C.A.R., nonché della conservazione e destinazione dei fondi e dei beni messi loro a disposizione dal C.A.R..

TITOLO II **GLI ORGANI**

Art.1.14 **Commissioni e gruppi di lavoro**

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni, il C.A.R. deve comunque costituire, nominando i rispettivi responsabili:

- la Commissione di Controllo, cui compete la verifica della regolarità dei tesseramenti

degli atleti partecipanti alle competizioni remiere organizzate nella Città di Livorno;

- il Gruppo di Lavoro, formato da un numero adeguato di componenti stabilito ogni anno dal C.A.R., al fine dell'elaborazione della proposta di programma delle iniziative per la promozione della Stagione Remiera Labronica da sottoporre all'approvazione del C.A.R.

Art. 1.15.

Le sezioni nautiche

Le Sezioni Nautiche costituiscono l'espressione diretta della comunità cittadina nelle sue varie articolazioni territoriali.

La costituzione e l'ordinamento interno di ogni Sezione Nautica devono essere regolamentati dall'atto costitutivo e dallo Statuto della medesima Sezione.

L'atto costitutivo e lo Statuto dovranno essere depositati in copia presso le sedi del C.A.R. e della Circostrizione di appartenenza, anche ai fini dell'ammissione alle gare remiere. Agli stessi soggetti dovranno inoltre essere tempestivamente comunicate tutte le variazioni nella composizione degli organismi direttivi delle Sezioni Nautiche.

Le Sezioni Nautiche sono costituite a tutti gli effetti come Associazioni Sportivo - Culturali. Esse, sulla base degli indirizzi definiti dalla relazione di programmazione delle iniziative, allegata al bilancio di previsione, svolgono attività di educazione e promozione sportiva e culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni, al fine di divulgare i valori e le tradizioni labroniche diffondendo la pratica dello sport remiero secondo la tradizione livornese, di preparazione degli atleti e degli equipaggi partecipanti alle gare remiere.

Le Sezioni Nautiche sono tenute all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, specie per quanto attiene gli accertamenti iniziali ed i controlli periodici sull'idoneità fisica dei propri atleti tesserati.

Le Sezioni Nautiche devono inoltre conservare e salvaguardare le imbarcazioni ed i palamenti ad esse affidate rimanendone comunque responsabili per tutto il periodo di utilizzazione fino alla riconsegna.

Su richiesta delle Sezioni Nautiche, il C.A.R. può autorizzare l'intitolazione delle imbarcazioni partecipanti alle gare remiere a personaggi appartenenti alla tradizione marinara sportiva e democratica del popolo livornese.

Art. 1.16.

Assemblea dei presidenti delle sezioni nautiche

I Presidenti delle Sezioni Nautiche partecipanti alle gare remiere della città di Livorno, organizzati in Assemblea, quale organismo propositivo e consultivo nei confronti del C.A.R., sono riconosciuti dal C.A.R. stesso.

Art 1.17

La Commissione tecnica

La Commissione Tecnica (C.T.) è organo consultivo e di controllo ed è nominata dal C.A.R., per svolgere il proprio ruolo partecipa alle riunioni del CAR.

Alla Commissione Tecnica spetta il compito di presiedere alla consegna ed alla restituzione di ogni imbarcazione.

È compito altresì della stessa Commissione:

- verificare eventuali danneggiamenti o cattiva conservazione, verbalizzando l'esito dei controlli effettuati, secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico;
- elaborare ed aggiornare le schede tecniche delle imbarcazioni e dei remi;
- formulare pareri e proposte sulle eventuali modifiche da apportare alle imbarcazioni o

parti di esse o ai remi, nonché sugli interventi di conservazione e restauro;

- effettuare i controlli necessari sulle imbarcazioni e sui palamenti al fine di verificarne la corrispondenza alle schede tecniche suddette ed agli altri parametri eventualmente prestabiliti;

- controllare il corretto uso e la salvaguardia delle imbarcazioni in occasione delle gare remiere organizzate dai CC.OO.; a tal fine, la C.T. ha il dovere di intervenire durante tali manifestazioni, con il compito esclusivo di salvaguardare il patrimonio comunale, costituito dalle imbarcazioni, dai palamenti e da tutti gli accessori relativi.

La Commissione Tecnica è formata da tre componenti: un Presidente e due membri che, per esperienza e preparazione professionale, diano ampia garanzia d'imparzialità ed idoneità al ruolo.

Dette persone non potranno avere collaborazioni di qualsiasi tipo con le Sezioni Nautiche.

TITOLO III **GLI ORGANI DI GIUSTIZIA**

Art. 1.18

La giuria

Ogni anno il C.A.R. approva un elenco di giudici, proposti dall'Uisp, organismo sportivo di riferimento, che comporranno le diverse giurie e che garantiranno il controllo sulla regolare composizione degli equipaggi e sul corretto svolgimento delle gare remiere organizzate nella città di Livorno, secondo quanto previsto dalle "Carte della Stagione Remiera Labronica" e dai Regolamenti delle specifiche gare.

Almeno dieci giorni prima dello svolgimento di ciascuna gara, il Presidente di Giuria, nominato dal C.A.R. all'inizio dell'anno, nomina i componenti di giuria scegliendoli tra i nominativi dei giudici del soprindicato elenco.

Il Presidente di Giuria, qualora non possa essere presente sul campo di gara il giorno della competizione, provvede a nominare un suo delegato; allo stesso modo provvederà a nominare eventuali giudici di gara in sostituzione dei titolari in caso di assenza o impedimento.

Art. 1.19

Il giudice unico

Il Giudice Unico (G.U.) è nominato dal C.A.R. su proposta del suo Presidente ed è scelto tra le persone che, per esperienza e preparazione professionale, forniscano ampie garanzie di imparzialità e idoneità al ruolo.

La carica di Giudice Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi previsti dalle " Carte della Stagione Remiera Labronica " o negli organismi delle Sezioni Nautiche.

Il Giudice Unico dura in carica per lo stesso periodo del C.A.R. che lo ha nominato.

Il Giudice Unico è competente a giudicare su tutte le questioni riguardanti le violazioni alle norme delle " Carte della Stagione Remiera Labronica " e dei regolamenti di gara a seguito di deferimento della questione da parte dei competenti Organi.

Art. 1.20

La commissione d'appello

La Commissione d'Appello (C.A.) si compone di un Presidente e due membri nomina-

ti dal C.A.R. su proposta del suo Presidente tra le persone che, per esperienza e preparazione professionale, forniscano ampie garanzie di imparzialità e idoneità al ruolo.

La carica di componente della Commissione d'Appello è incompatibile con qualsiasi altra carica negli organi previsti dalle " Carte della Stagione Remiera Labronica " o negli organismi delle Sezioni Nautiche.

La Commissione suddetta dura in carica per lo stesso periodo del C.A.R. che l'ha nominata.

La Commissione d'Appello è competente a giudicare sui ricorsi presentati dalle parti interessate avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Unico. Le decisioni della Commissione d'Appello sono inappellabili.

Art. 1.21

Il Procuratore Generale

Le funzioni inquirenti a favore degli Organi Giudicanti sono svolte dal Procuratore Generale.

Il Procuratore Generale (P.G.) è nominato dal C.A.R. su proposta del Presidente e svolge le proprie funzioni su iniziativa di parte, su richiesta degli Organi Giudicanti ovvero d'ufficio.

Il Procuratore Generale ha funzioni istruttorie inquirenti e procede a seguito di denuncia ovvero d'ufficio, all'accertamento dei fatti secondo le modalità specificate nel Regolamento di Disciplina e Giustizia avviando, ove occorra, l'azione disciplinare mediante denuncia agli Organi Giudicanti.

TITOLO IV

NORME GENERALI E FINALI

Art. 1.22

Responsabilità'

Il C.A.R. ed i Responsabili non rispondono in alcun caso dei danni alle persone o alle cose che dovessero verificarsi per fatti attinenti all'attività agonistica prima, durante e dopo le gare.

Le Sezioni Nautiche, pena l'esclusione dalle gare remiere, hanno l'obbligo di provvedere alla copertura, attraverso idonea polizza assicurativa, di eventuali danni a cose e/o persone che dovessero verificarsi per fatti attinenti l'attività agonistica, prima e dopo le gare.

L'iscrizione a partecipare alle gare remiere implica l'accettazione assoluta ed incondizionata di quanto stabilito nelle Carte della Stagione Remiera Labronica.

I Comitati che organizzano gare remiere per le quali sia stata ottenuta la concessione in uso delle imbarcazioni, dei palamenti e degli accessori di proprietà del Comune di Livorno, hanno l'obbligo di partecipare alle spese sostenute dal C.A.R. e dal Comune di Livorno – pena la non concessione in uso delle imbarcazioni – per la copertura, attraverso idonea e congrua polizza assicurativa, di eventuali danni alle imbarcazioni ed ai palamenti che dovessero verificarsi in occasione della disputa di ogni singola gara.

Per i Comitati Organizzatori l'adesione al C.A.R. implica l'accettazione assoluta ed incondizionata di quanto stabilito Carte della Stagione Remiera Labronica.

Art. 1.23

Calendario della stagione remiera labronica

Il calendario della Stagione Remiera Labronica è predisposto ed approvato dal C.A.R.

entro il mese di Novembre dell'anno precedente a cui si riferisce.

Art 1.24

Definizione di " Carte della Stagione Remiera Labronica"

Sono definite a tutti gli effetti "Carte della Stagione Remiera Labronica" l'insieme costituito dal Regolamento del C.A.R., dal Regolamento Organico, dal Regolamento di Attività Agonistica, dal Regolamento di Disciplina e Giustizia, dalle Norme Finali.

2 REGOLAMENTO ORGANICO

TITOLO I **LE IMBARCAZIONI**

Art. 2.1

Consegna delle imbarcazioni

Oltre alle funzioni previste nell'art. 1.17 del regolamento del C.A.R., la Commissione Tecnica ha il preciso compito di verificare l'operato delle Sezioni Nautiche, da attuarsi anche attraverso non preavvisati controlli sia nelle cantine delle Sezioni Nautiche che durante gli allenamenti in acqua; in quest'ultimo caso l'imbarcazione rimarrà sotto il controllo visivo della C.T. che, al termine dell'allenamento, la scorterà presso la sede della Sezione Nautica dove verrà effettuato il controllo. Quest'ultima tipologia di controllo è limitata al periodo compreso tra la consegna delle imbarcazioni alle Sezioni Nautiche e la riconsegna da parte delle stesse al C.A.R.. I predetti controlli, che dovranno essere effettuati alla presenza di un Responsabile della Sezione stessa, sono mirati a verificare lo stato e l'uso delle imbarcazioni e dei palamenti, nonché la loro conformità e rispondenza alle schede tecniche ed agli altri parametri eventualmente prestabiliti. Alle visite di controllo dovrà seguire apposito verbale di verifica.

In caso di accertamento di modifiche non autorizzate, la Commissione Tecnica ne darà immediata comunicazione scritta al Presidente del C.A.R. per l'instaurazione del procedimento avanti il Giudice Unico proponendo, nel contempo, i provvedimenti necessari per la messa in pristino dell'imbarcazione.

La Commissione Tecnica dovrà provvedere alle operazioni di consegna e riconsegna delle imbarcazioni alla presenza dei Presidenti delle Sezioni Nautiche o dei delegati Responsabili delle stesse; la regolarità delle imbarcazioni dovrà essere attestata da appositi verbali emessi dalla Commissione Tecnica e trasmessi alla Segreteria del C.A.R. che provvederà ad allegarli agli atti delle Sezioni Nautiche.

La Commissione Tecnica, al fine di unificare il peso delle imbarcazioni, dovrà provvedere ogni anno alle operazioni di pesatura delle imbarcazioni ed all'apposizione delle eventuali zavorre, previste dal comma 4 dell'art. 2.2. Di questa operazione sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al C.A.R..

La Commissione Tecnica, nel giorno di svolgimento di ciascuna gara, procedere al controllo delle imbarcazioni e dei relativi palamenti, secondo gli orari e le modalità previste da ogni singolo regolamento di gara.

In caso di qualsiasi modifica od alterazione dell'imbarcazione, la Commissione Tecnica ne darà immediata comunicazione scritta al Presidente della Giuria e, nel caso che queste abbiano arrecato danni all'imbarcazione, anche al Presidente del C.A.R., per le successive azioni previste dall'art. 2.2.

Al termine di ciascuna competizione, le imbarcazioni classificate sono sottoposte a verifica tecnica facoltativa (obbligatoria in caso di ricorsi-art. 4.14 del Regolamento di Disciplina

na e Giustizia) da parte della C.T. , secondo le procedure indicate nei regolamenti delle singole gare remiere.

Art. 2.2 **Caratteristiche tecniche**

L'assegnazione delle imbarcazioni a 4 e 10 remi alle Sezioni Nautiche partecipanti alle gare organizzate nella Città di Livorno ha la durata di tre anni e viene stabilita con riferimento ai numeri di corsia di gara sorteggiati nell'ultimo anno di ogni triennio, ad esclusione dei palamenti che verranno riconsegnati alla stessa sezione nautica. Tale assegnazione non riguarderà i palamenti del minipalio.

Il C.A.R., avvalendosi della Commissione Tecnica, consegnerà le imbarcazioni per la partecipazione alle gare organizzate dai CC. OO. riconosciuti dallo stesso, ai Presidenti delle Sezioni Nautiche, di norma nell'ultima decade di Marzo e comunicando agli stessi la data d'inizio dell'utilizzo delle imbarcazioni stesse. Le Sezioni Nautiche non potranno per nessun motivo spostare - anche temporaneamente - le imbarcazioni che, di norma, stazionano davanti alle sedi delle Sezioni Nautiche. Qualora se ne presenti la necessità, l'eventuale variazione di ormeggio dovrà essere preventivamente comunicata alla Commissione Tecnica, con motivata informativa scritta.

Le imbarcazioni nella loro completezza (in tutte le proprie parti e nei relativi palamenti) dovranno essere conformi alle misure stabilite nelle schede previste sia per le imbarcazioni a 10 remi che per quelle a 4 remi. Le schede sono depositate presso il C.A.R. e sono considerate documenti ufficiali cui riferirsi nei controlli da parte della Commissione Tecnica.

Al fine di unificarne il peso, in occasione della consegna delle imbarcazioni si procederà ogni anno alla pesatura di tutti gli armi, sia a 10 che a 4 remi, comprese quelle adibite alla disputa delle Gare Remiere Giovanili. La pesatura verrà effettuata in soluzione unica, per l'apposizione delle eventuali zavorre calcolate in base al peso dell'imbarcazione più pesante. Le eventuali zavorre dovranno essere collocate:

- per i gozzi a 10 remi sul paramezzale dell'imbarcazione, tra il ritto di sostegno del primo banco di voga (lato prua) ed il ritto di sostegno del quinto banco di voga (lato poppa);
- per le gozzette a 4 remi, comprese quelle adibite alla disputa delle Gare Remiere Giovanili, collocate tra il ritto di sostegno del primo banco di voga (lato prua) ed il ritto di sostegno del quarto banco di voga (lato poppa).

Le zavorre verranno consegnate insieme alle imbarcazioni alle Sezioni Nautiche che avranno facoltà di scegliere il loro posizionamento entro gli spazi sopra individuati. Saranno considerate da subito parte integrante dell'imbarcazione. Al momento del controllo, che la Commissione Tecnica effettuerà durante lo svolgimento delle gare del calendario della stagione remiera livornese, le zavorre dovranno essere posizionate e fissate sul paramezzale, pena la non partecipazione alla gara di riferimento. Dal momento della consegna è assolutamente vietato, sia durante le gare che durante gli allenamenti in acqua, modificare od alterare le misure e la funzionalità di qualsiasi parte dell'imbarcazione, esterna o interna, mobile o fissa ed i palamenti, compresi biagio e timone, ad esclusione della regolazione dei puntapiedi, dei sedili tramite i meccanismi di supporto in dotazione all'imbarcazione e, entro i limiti di cui sopra, della zavorra. Qualsiasi modifica o alterazione - anche temporanea - così come l'uso di qualsiasi parte dell'imbarcazione per propria utilità, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina e Giustizia. Il C.A.R. provvederà inoltre a far stimare il danno arrecato all'imbarcazione che dovrà essere interamente risarcito dalla Sezione Nautica inadempiente.

Il C.A.R., sentito il parere della Commissione Tecnica in merito ad eventuali motivate proposte di modifica delle imbarcazioni e dei palamenti, deciderà in merito alle modifiche proposte, che dovranno, eventualmente, essere uniformate a tutte le imbarcazioni e palamenti;

conseguentemente, la C.T. aggiornerà le schede ufficiali di cui al 3° comma del presente articolo.

E' consentito alle Sezioni Nautiche:

- apporre una cordicella dal manicotto del remo allo scalmò o dal manicotto del remo allo stropolo, con l'esclusiva funzione di fermo, per evitare la fuoriuscita del remo dalla propria sede naturale;
- montare le castagnole senza vincolo di misura. Il montaggio dovrà essere effettuato secondo le regole dell'arte, senza arrecare danno all'imbarcazione. In caso di impossibilità a rispettare quanto sopra, la Sezione Nautica dovrà rivolgersi alla Commissione Tecnica che provvederà a far intervenire apposita persona qualificata;
- apporre imbottiture di gommapiuma o materiali simili sul primo traversino di appoggio dei puntapiedi lato poppa, a protezione delle ginocchia del timoniere. La Commissione Tecnica ha la facoltà di ispezionare l'interno delle imbottiture;
- fasciare le impugnature dei remi a protezione delle mani o per funzione antiscivolo a condizione che la fasciatura sia costituita di materiale tale da non appesantire l'impugnatura del remo, nel qual caso sarà fatta rimuovere immediatamente. La Commissione Tecnica ha la facoltà di ispezionare le fasciature;
- apporre un ulteriore anello passastroppo soltanto sul barganello dei remi numero uno.

Su ogni imbarcazione, in aggiunta alla denominazione della Sezione Nautica, possono solo essere apposti in materiale adesivo:

- il nome approvato ai sensi del regolamento del C.A.R.;
- l'emblema della Sezione Nautica nella misura massima di cm. 50 per cm. 70 una sola volta per ciascun lato.

E' inoltre ammessa l'inserzione, da parte della Sezione Nautica, del nome o del logo di eventuali sponsor, nella misura massima di cm. 120 per cm. 40 una sola volta per ciascun lato.

Ogni imbarcazione dovrà comunque essere contraddistinta da un numero di colore nero su fondo bianco posto all'esterno dei due lati della prora; tale numero dovrà corrispondere al numero interno di matricola dell'imbarcazione.

Al termine della stagione remiera, le Sezioni Nautiche hanno l'obbligo di ricoverare le imbarcazioni loro assegnate presso la propria sede, con l'obbligo di continuare a prendersi cura delle stesse fino alla data di restituzione. La Commissione Tecnica provvederà ad informare tempestivamente ogni singola Sezione Nautica, tramite comunicazione scritta, sul giorno, l'ora ed il luogo di restituzione delle imbarcazioni.

Al momento della riconsegna le Sezioni Nautiche dovranno essere rappresentate da un Responsabile o da altra persona in possesso di delega scritta del Presidente della Sezione Nautica.

Qualora si rilevassero manomissioni, mancanza di dotazioni o danni provocati per incuria o altri fattori dipendenti dal comportamento delle sezioni nautiche, successivamente alla riconsegna delle imbarcazioni o in sede di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, il Presidente della Commissione Tecnica informerà il Presidente della Sezione nautica interessata a mezzo di R/R oer convocarlo in contraddittorio e avvierà la procedura di richiesta delle eventuali sanzioni.

Di quanto constatato la commissione Tecnica redigerà dettagliato verbale che sarà trasmesso al CAR e avviando se necessario la procedura di addebito alla sezione nautica.

Salvo quanto previsto nel presente articolo, non è consentito apportare alle imbarcazioni alcuna modifica o imbarcare attrezzature non consentite. Eventuali interventi non consentiti o non autorizzati dalla Commissione Tecnica sono sanzionati secondo quanto previsto dal vigente regolamento di disciplina e giustizia.

TITOLO II
Le SEZIONI NAUTICHE

Art. 2.3

Composizione delle sezioni nautiche

Le Sezioni Nautiche, costituite con lo scopo di cui all'art. 1.15 del regolamento del C.A.R., sono amministrare da un Presidente ed un Consiglio Direttivo regolarmente eletto dall'Assemblea degli iscritti .

Le Sezioni nautiche adottano un proprio Statuto che non sia in contrasto con i principi e le norme contenuti nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica".

Il Presidente dell'Assemblea degli iscritti, riunita in sessione elettiva per il rinnovo delle cariche, non può essere il Presidente uscente né il candidato alla Presidenza.

Non possono essere eletti alle cariche di Presidente o vice Presidente delle Sezioni Nautiche:

i componenti del CAR, ad eccezione dei rappresentanti delle Assemblee delle Sezioni nautiche;

i componenti la Segreteria del CAR di cui all'art. 1.10 del Regolamento del CAR;

i componenti la Commissione di Controllo ovvero dei Gruppi di lavoro di cui all'art. 1.14 del Regolamento del CAR;

i componenti la Commissione Tecnica di cui all'art. 1.1.7 del Regolamento del CAR;

i componenti degli Organi di Giustizia di cui al Titolo III del Regolamento del CAR.

Il Presidente, entro 10 giorni dall'assunzione della carica, dovrà presentare presso la Segreteria del C.A.R.:

- copia del verbale dell'Assemblea degli iscritti, debitamente firmato, da cui risultino le nomine alle cariche sociali;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme ed ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, in cui venga dichiarato il possesso, da parte del Presidente, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773.

Il Presidente della Sezione Nautica è responsabile del rispetto delle norme previste nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica".

Art. 2.4

Assemblee dei presidenti delle sezioni nautiche

I lavori dell'Assemblea dei presidenti delle sezioni nautiche, prevista dall'art. 1.16 del regolamento del C.A.R., sono diretti dai coordinatori delle SS.NN. "a 10" e "a 4" i quali svolgono rispettivamente le funzioni di Presidente e Segretario. I verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e controfirmati dal Presidente, dovranno essere inviati entro 10 giorni alla Segreteria del C.A.R..

Titolo III
TESSERAMENTO

Art. 2.5

Iscrizione delle sezioni nautiche alle gare remiere

Gli adempimenti necessari per la partecipazione delle Sezioni Nautiche alle Gare remiere sono i seguenti.

Entro le ore 12.00 del 31 Gennaio di ciascun anno il Presidente della Sezione nautica

dovrà procedere, presso la Segreteria del C.A.R., all'iscrizione per la partecipazione alle gare della Stagione Remiera Labronica, allegando alla stessa la seguente documentazione:

- 1) Statuto, se modificato, della Sezione nautica
- 2) Organigramma della sezione nautica
- 3) Cartellini del Presidente, Dirigente accompagnatore e allenatore. I tre soggetti citati saranno gli unici abilitati ad interloquire con l'UISP ente di promozione sportiva riconosciuto per la procedura di tesseramento in quanto responsabili riconosciuti.
- 4) Affiliazione all'Ente di promozione sportiva riconosciuto.

Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, la scadenza è prorogata alle ore 13,00 del giorno lavorativo immediatamente successivo.

La predetta iscrizione presuppone la conoscenza delle "Carte della Stagione Remiera Labronica" e dei regolamenti di gara e, in ogni caso, ne comporta l'integrale accettazione, nonché l'obbligo di rispettare le decisioni del C.A.R. e degli altri organi previsti nei predetti regolamenti.

Art. 2.6

Partecipazione degli atleti alle gare

Possono partecipare alle gare della Stagione Remiera gli atleti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) che entro l'anno solare di svolgimento delle gare remiere compiono il diciottesimo anno di età;
- 2) che al 31 gennaio dell'anno in corso e fino al giorno di svolgimento delle gare siano residenti in uno dei comuni della Provincia di Livorno, ovvero che, indipendentemente dal luogo di residenza, siano nati o figli di nati nel territorio del Comune di Livorno.
- 3) che siano in possesso del cartellino di iscrizione rilasciato dall'ente sportivo di riferimento;
- 4) che siano in possesso del certificato di idoneità fisica per l'attività agonistica rilasciato dal competente organo di medicina sportiva: a tal fine, ciascun Presidente della Sezione Nautica, dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che tutti gli atleti iscritti alla relativa sezione sono in possesso del regolare certificato di idoneità fisica.

Art. 2.7

Tesseramento degli atleti

Le Sezioni Nautiche partecipanti alle gare a 10 remi potranno tesserare da un minimo di 11 atleti ad un massimo di 16 atleti salvo quanto previsto dall'art. 2.14 comma 2 lett. b).

Le sezioni nautiche partecipanti alle gare a 4 remi potranno tesserare da un minimo di 5 atleti ad un massimo di 8 atleti, salvo quanto previsto dall'art. 2.14 comma 2 lett. b).

Gli atleti eccedenti i predetti limiti dovranno ritenersi liberi da qualsiasi vincolo nei confronti della Sezione Nautica.

L'attestazione di tesseramento degli atleti inseriti nella lista dovrà essere formalizzata al C.A.R. presso la Segreteria del C.O.P.M. Viale Carducci, almeno per l'ammontare minimo di atleti di cui sopra, entro le ore 12,00 del settimo giorno antecedente la prima gara del calendario della stagione remiera. Tale giorno sarà inequivocabilmente deciso dal CAR in sede di approvazione del calendario. Scaduto inutilmente il termine, alla sezione inadempiente verrà applicata la sanzione della non ammissione alle Gare remiere cittadine. Le sezioni nautiche che non hanno raggiunto il limite massimo di atleti tesserati secondo i criteri di cui sopra potranno presentare al CAR presso la Segreteria del C.O.P.M. Viale Carducci l'attestazione di esaurimento del tesseramento (lista) fino a concorrenza del numero massimo previsto per ogni categoria di imbarcazioni, secondo le modalità organizzative previste nei regolamenti delle

singole gare remiere.

In ogni caso, l'esaurimento del tesseramento fino al numero massimo previsto (16 atleti per gli armi a 10 remi e 8 atleti per quelli a 4 remi) può essere fatto valere una sola volta nell'arco della stagione. Ove pertanto una sezione nautica esaurisca la rispettiva lista di atleti in occasione di una determinata gara, a partire da quella successiva e per il resto della stagione non potrà più avvalersi della facoltà di apportare modifiche alla lista stessa.

Le Sezioni Nautiche hanno la facoltà di sostituire, dalla lista già presentata, gli atleti che non superino la visita medica agonistica alla scadenza annuale, prevista dalla legge, effettuata successivamente alla chiusura della presentazione della lista. Inidoneità temporanee o infortuni non consentiranno sostituzioni.

Le Sezioni Nautiche dovranno esibire alla Segreteria del C.A.R. presso la Segreteria del C.O.P.M. Viale Carducci idonea certificazione, rilasciata esclusivamente dal soggetto di Medicina sportiva, competente per legge, che ha rilasciato l'idoneità sportiva, attestante la perdita dell'idoneità alla voga per l'intera stagione remiera.

Qualora l'unico timoniere indicato nell'elenco degli atleti sia impossibilitato, per qualsiasi motivo, a gareggiare, è facoltà della Sez. Nautica sostituire il proprio timoniere con altro che sia comunque in possesso dei requisiti e delle attestazioni di cui al presente articolo. In caso di necessità è possibile impiegare un vogatore iscritto in lista come timoniere senza che per questo perda il diritto di vogare nelle gare successive. Il C.A.R. si riserva di avviare gli accertamenti sulle dichiarazioni pervenute.

I timonieri sostituiti non potranno in nessun caso gareggiare con alcuna Sezione Nautica per tutta la stagione remiera in corso.

Dell'elenco suddetto possono far parte, per i gozzi a 10 remi, n° 2 atleti tesserati agonisti; per le gozzette a 4 remi tale limite è fissato a n° 1 atleta. S'intende agonista l'atleta che risulti tesserato per l'anno in corso alla Federazione Italiana Canottaggio e/o abbia preso parte, nell'anno precedente, a gare federali della medesima Federazione.

Non saranno considerati agonisti gli atleti iscritti alla Federazione Canottaggio che avranno partecipato in modo esclusivo a gare di coastal rowing.

Tali atleti dovranno essere specificamente indicati nelle rispettive liste con la dicitura "agonisti".

La certificazione di "atleta agonista" è rilasciata esclusivamente dalla F.I.C. di Roma.

Al compimento del 35° anno di età, l'atleta interessato non sarà più considerato agonista: a tal fine si fa riferimento all'anno solare di svolgimento delle gare.

Gli atleti non agonisti che nell'anno di riferimento sono tesserati con la Sez. Nautica che partecipa alle gare del CAR e che al termine della stagione remiera vogliono iscriversi alla F.I.C. con società sportive livornesi, limitatamente alla parte terminale del programma di gare della federazione stessa, non saranno considerati l'anno successivo atleti agonisti F.I.C.

Le disposizioni contenute in questo articolo non si applicano alle gare remiere femminili

Art. 2.8

Procedure per il tesseramento

Il tesseramento di un'atleta è valido a condizione che siano rispettate le seguenti modalità: - l'UISP, Ente di promozione sportiva riconosciuto rilascerà i cartellini degli atleti alla Sezione Nautica di appartenenza solo a condizione che siano rispettate le norme previste dall'art 2.7;

- i cartellini, oltre alla firma dovranno essere compilati in ogni loro parte in modo chiaro e leggibile e non dovranno evidenziare cancellature e correzioni;

- i cartellini dovranno contenere espressa attestazione di idonea polizza assicurativa;

- il tesseramento, ai fini della pratica sportiva;
- la validazione del tesserino rilasciato dall'ente promozionale, vincola gli atleti alla Sezione Nautica per tutta la durata dell'anno remiero in corso;
- non è ammesso, in nessun caso, tesserarsi contemporaneamente per più di una Sezione Nautica nel corso di una medesima stagione;
- sui cartellini sarà necessario apporvi la fotografia;
- i cartellini, previa apposizione del timbro del C.A.R., saranno plastificati presso la Segreteria (C/o COPM Viale Carducci);
- una parte del cartellino sarà trattenuta e rimarrà depositata presso la segreteria del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci);
- per ogni Sezione Nautica, presso la segreteria del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci); verrà tenuto un apposito tabulato dove saranno registrati i tesseramenti effettuati. Sarà cura della Segreteria comunicare a ciascuna Sezione Nautica il raggiunto limite dei tesseramenti effettuati.

Le Sezioni nautiche possono tesserare i dirigenti e gli atleti dal 1 Settembre al 31 Agosto dell'anno successivo.

Per gli atleti la tessera viene rilasciata dietro idoneo attestato di superamento della visita medica sportiva agonistica. Dovranno essere contestualmente presentate almeno due foto.

Le Sezioni nautiche per partecipare alla stagione remiera dovranno entro il termine di una settimana antecedente alla prima gara (stabilito annualmente dal CAR) recarsi presso l'ente di promozione sportiva riconosciuto, compilare con il supporto della stessa associazione una lista di vogatori su apposito modulo fornito e consegnare il modulo e i cartellini alla segreteria del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci).

Al momento del tesseramento saranno annotati ente che ha rilasciato il certificato di idoneità fisica e data di scadenza della stessa.

In lista potranno essere inseriti solo atleti tesserati e con idoneità fisica.

A completamento delle liste dei vogatori presentati, durante lo svolgimento della stagione remiera, si potranno, nei termini previsti per regolamento, tesserare ulteriori atleti presentandosi all'ente di promozione sportiva riconosciuto negli orari previsti procedendo al tesseramento e dietro presentazione del certificato di superamento della visita medica sportiva agonistica e successivamente recandosi presso il comitato per timbro e plastificazione. L'ente di promozione sportiva riconosciuto e la segreteria del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci) provvederanno, ognuno per propria competenza ad implementare la lista presentata ad inizio stagione fino al numero di atleti massimo consentito.

Art. 2.9

Tesseramento dei dirigenti e allenatori

Il tesseramento dei dirigenti e degli allenatori deve essere effettuato con le stesse modalità previste per gli atleti.

L'ente di promozione sportiva riconosciuto rilascerà i tesserini solo a condizione che siano accompagnati dagli appositi tabulati dei dirigenti/allenatori della Sez. Nautica di appartenenza.

Art. 2.10

Mancata iscrizione delle sezioni nautiche

Qualora l'iscrizione delle sezioni nautiche non venga effettuata entro i termini previsti verrà applicata la sanzione della non ammissione alle gare remiere cittadine della sezione inadempiente, con conseguente retrocessione a 4 remi per la sezione nautica a 10 remi.

A giudizio insindacabile del C.A.R. la sezione inadempiente potrà essere sostituita, da una iscritta alla gara a 4 remi, individuata secondo l'ordine d'arrivo dell'ultimo Palio disputato.

Art. 2.11
Tesseramenti irregolari

Gli atleti che non risultino regolarmente tesserati non saranno ammessi alla gara e non potranno essere sostituiti nelle lista degli atleti regolarmente tesserati già presentata.

TITOLO IV
RINUNCIA E SVINCOLO

Art. 2.12
Rinuncia della sezione nautica

La rinuncia di una Sezione Nautica a partecipare al Palio Marinaro deve essere comunicata per scritto al C.A.R. e, per conoscenza, al Presidente della Circostrizione di appartenenza.

La rinuncia, anche successiva alla procedure di iscrizione di cui all'art. 2.5, comporterà l'esclusione dalle gare successive e, nel caso in cui si tratti di Sezione Nautica a 10 remi, la retrocessione fra gli armi a 4 remi, oltre alle sanzioni successive che la gli Organi di Giustizia vorranno comminare.

La Sezione Nautica rinunciataria dovrà immediatamente restituire al C.A.R. l'imbarcazione eventualmente consegnata. La Commissione Tecnica annoterà nel verbale la motivazione.

Se nel corso della stagione remiera risultino dichiarate inattive o rinunciatarie 2 (due) o più imbarcazioni non si procederà alla retrocessione dell'ultimo arrivato al Palio Marinaro (10 remi).

Art. 2.13
Svincolo degli atleti

I vogatori tesserati per la stagione remiera in corso possono ottenere lo svincolo nei seguenti casi:

a) **Rinuncia volontaria della Sezione Nautica al vogatore**

Lo svincolo avviene con il rilascio da parte della sezione nautica del tesserino accompagnato dal nulla osta in duplice copia redatto su carta intestata della Sez. Nautica e firmato dal Presidente.

Il vogatore che ha ottenuto lo svincolo potrà tesserarsi con un'altra sezione nautica presentando all'UISP ente di promozione sportiva idonea richiesta accompagnata dal cartellino e il nullaosta.

L'UISP ente di promozione sportiva. provvederà a formalizzare il passaggio richiesto e agli adempimenti ritenuti necessari.

I nominativi dei vogatori interessati saranno pubblicati presso la segreteria nel bollettino ufficiale del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci);

Il vogatore potrà essere oggetto di svincolo una sola volta nella stessa stagione remiera.

La procedura di svincolo può essere avviata solo se il vogatore interessato si tessererà contemporaneamente in un'altra sezione nautica che abbia disponibilità all'interno della lista dei tesserati utilizzabili.

La richiesta da parte della S.N. richiedente lo svincolo non deve essere nominativa e l'atleta da svincolare è scelto dalla sezione nautica di appartenenza. L'atleta che ottiene lo svincolo e che si tesserà con un'altra sezione nautica deve gareggiare in almeno una competizione, della medesima Stagione remiera, successiva a quella per la quale lo svincolo è stato concesso. La violazione della presente disposizione è sanzionata secondo quanto disposto dal titolo III del Regolamento di disciplina e giustizia .

Non è consentito procedere a svincoli nei 15 giorni antecedenti lo svolgimento del Palio Marinaro.

b) Inadempienza della sezione nautica

In caso di gravi inadempienze e/o di rinuncia della sezione nautica, che impediscano la partecipazione per l'intera stagione remiera, i vogatori sono considerati svincolati di diritto.

Lo svincolo sarà operante 24 ore dopo la pubblicazione sul bollettino del C.A.R (C/o COPM Viale Carducci);dell'avvenuta inattività o rinuncia.

Qualora gli atleti interessati intendano tesserrarsi con altra sezione nautica la pubblicazione di cui sopra sarà considerata come svincolo di ufficio dalla sezione nautica inattiva o rinunciataria e l'UISP ente di promozione sportiva provvederà al rilascio della scheda di attività consentendo il nuovo tesseramento.

Art. 2.14
Gare giovanili

Tutte le Sezioni Nautiche cittadine e i Comitati Organizzatori di gare riconosciute dal C.A.R hanno l'obbligo, anche morale, di promuovere le gare giovanili e/o di partecipare alle stesse. Alle gare giovanili organizzate dai C.O. facenti parte del C.A.R. si applicano le stesse norme previste dalle "Carte della Stagione Remiera Labronica" nonché le modalità, gli obblighi ed i criteri di presentazione degli elenchi d'iscrizione di cui al precedente art. 2.6 fatto salvo quanto segue:

- a) il termine ultimo di consegna è fissato entro il settimo giorno antecedente allo svolgimento del Palio Marinaro
- b) alle gare giovanili possono partecipare tutti quei vogatori che, nell'anno di svolgimento delle stesse, compiano il 15°, 16°, 17° e 18° anno di età. Gli atleti che nell'anno di svolgimento delle gare remiere compiano il 18° anno di età potranno partecipare, per la medesima Sezione Nautica, anche alle gare di lunghezza superiore a 1000 metri della stagione remiera riservate ai seniores, fino al massimo di due atleti. In tal caso non sarà fatto obbligo alla Sezione Nautica iscrivere i suddetti atleti nell'elenco dei seniores della medesima. L'atleta che pur essendo iscritto nell'elenco dell'equipaggio giovanile gareggi in una prova riservata ai seniores, non potrà partecipare, nella stessa giornata, alle prove riservate alla gara giovanile, ove prevista. La Sezione Nautica che si avvale dell'opportunità sopra detta, dovrà in ogni caso assicurare la partecipazione dell'equipaggio giovanile alle gare loro riservate;
- c) alle gare giovanili possono partecipare timonieri che, nell'anno di svolgimento delle gare, compiano l'età minima del 15° anno e massima del 30° anno;
- d) l'atleta che si iscrive alle gare giovanili rimane vincolato alla Sezione Nautica di appartenenza per l'anno di iscrizione e per quello successivo. Tale vincolo si ritiene confermato mediante il semplice inserimento del nominativo dell'atleta negli elenchi di cui trattasi e non si potrà svincolare in nessun caso;
- e) ai soli fini della partecipazione alle gare, è indispensabile la sottoscrizione dell'elenco da parte dell'atleta minorenni, accompagnata dalla firma di un genitore;

le determinazioni relative alla data di svolgimento delle gare competono al C.A.R., mentre quelle inerenti la composizione dei campi di gara ed ai criteri di qualificazione, competono ad ogni singolo C.O.. I predetti Soggetti provvederanno autonomamente ad informare tempestivamente le Sezioni Nautiche

Art. 2.14 bis
Gare remiere femminili

1. Possono partecipare alle gare remiere femminili tutte le atlete che compiono i 14 anni e non superano i 35 nell'anno solare di effettuazione delle gare alle quali partecipano;
2. i percorsi delle gare femminili non possono superare i mille (1.000) metri;
3. al via di ciascuna gara femminile ogni sezione nautica può presentare più equipaggi, con le medesime insegne sportive e con numerazione crescente;
4. nel caso in cui ad un equipaggio femminile venga a mancare un'atleta, è consentito il prestito di **una sola atleta** da parte di un'altra sezione nautica;
5. il timoniere degli equipaggi femminili può essere anche di sesso maschile.

TITOLO IV
TUTELA SANITARIA

Art. 2.15
Disposizioni sulla tutela sanitaria degli iscritti

Le Sezioni Nautiche sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche ed è loro compito tenersi costantemente aggiornate su eventuali modifiche di tali normative. In particolare, dovranno essere scrupolosamente osservate le disposizioni inerenti gli accertamenti iniziali ed i controlli periodici dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica del canottaggio dei propri tesserati.

E' da ritenersi "tesserato" ogni atleta inserito negli elenchi d'iscrizione sia come vogatore che come timoniere.

Art. 2.16
Accertamenti sanitari per attività' agonistica

Il tesseramento degli atleti è subordinato al possesso, da parte degli stessi, di valido certificato medico specialistico comprovante che il richiedente non presenta controindicazioni alla pratica agonistica del canottaggio. Tale certificato dovrà essere rilasciato esclusivamente da soggetto, pubblico o privato, riconosciuto per legge ed autorizzato dalla stessa alla relativa certificazione.

I Presidenti delle Sezioni Nautiche sono responsabili, ai sensi della vigente normativa, dell'esistenza e del possesso da parte degli Atleti dei certificati medici di cui al precedente comma. A tale scopo, ogni Presidente dovrà rimettere al C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci); apposita dichiarazione di responsabilità nei confronti degli atleti iscritti nelle liste della Sezione Nautica. Gli stessi Presidenti sono garanti verso il C.A.R. della custodia di detti certificati agli atti della Sezione Nautica per 5 anni.

Inoltre, sempre a cura delle Sezioni Nautiche, dovrà essere acquisito il certificato di vaccinazione antitetanica, obbligatoria ai sensi di legge.

Gli organi del C.A.R., competenti in materia di giustizia delle "Carte della Stagione Remiera Labronica" (Presidente delle Giurie, Giudice Unico, Procuratore Generale) possono

richiedere alle Sezioni Nautiche, in qualunque momento, l'esibizione della certificazione medica alla pratica agonistica.

La mancata esibizione della documentazione richiesta comporta l'immediata sospensione dell'atleta dalle successive competizioni della stagione remiera, salvo quanto previsto nel Titolo III del Regolamento di disciplina e giustizia".

Art. 2.17

Servizio medico per competizioni

In occasione delle manifestazioni remiere organizzate nel Comune di Livorno, i Responsabili di ogni C.O. sono tenuti a provvedere affinché sia presente un medico di servizio ed almeno un'ambulanza, con il compito dell'assistenza ed il pronto soccorso degli atleti. Il Medico di Servizio dovrà apporre la propria firma sul verbale di gara al termine dello svolgimento delle gare, dopo il rientro a terra dell'ultimo equipaggio.

Art. 2.18

Doping

Alle Sezioni Nautiche è fatto obbligo di vigilare affinché gli atleti iscritti non facciano uso di sostanze dopanti o comunque proibite dalla legislazione vigente in materia.

3 REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Art. 3.1

Ritrovo dei partecipanti

Il giorno, l'ora ed il luogo per il ritrovo degli equipaggi e l'effettuazione dei controlli sono stabiliti dal C.O. e comunicati alle Sezioni Nautiche, al Presidente della Commissione Tecnica ed alla Giuria.

Nel luogo fissato dal C.O., la Commissione Tecnica provvederà al controllo dell'imbarcazione e dei relativi palamenti che dovranno corrispondere alle misure fissate nelle schede depositate presso il C.O., con le eventuali tolleranze previste nelle schede stesse.

Le modalità del controllo saranno le seguenti:

- l'imbarcazione dovrà essere visionata in tutta la sua interezza. Detto controllo dovrà avvenire alla presenza del Presidente della Sezione Nautica di appartenenza, o suo delegato, dell'imbarcazione oltre alla presenza del Responsabile della Cantina Nautica;
- non potranno essere presenti, all'interno della zona delimitata per la verifica, altre persone della Sezione Nautica interessata né persone di altre Sezioni Nautiche.

In caso di qualsiasi modifica od alterazione dell'imbarcazione, accertata dalla stessa Commissione Tecnica al momento del controllo di cui sopra, l'imbarcazione della Sezione Nautica inadempiente non sarà ammessa alla gara. Si applicano, altresì, le eventuali sanzioni accessorie che gli Organi di Giustizia vorranno comminare.

Ove la Commissione Tecnica ritenga che le modifiche siano di lieve entità e tali da consentire il perfetto ripristino dell'imbarcazione nel tempo intercorrente tra la verifica sopra descritta ed un ora prima dell'inizio della gara, l'armo potrà essere riammesso in gara previa

constatazione da parte della Commissione Tecnica dell'avvenuto ripristino dell'imbarcazione, secondo quanto previsto dalle schede ufficiali depositate presso il C.O.. Di tale riammissione dovrà essere compilato, da parte della Commissione Tecnica, un apposito verbale da trasmettere immediatamente alla Giuria ed al C.O. anche al fine dell'applicazione di eventuali sanzioni.

Successivamente la Giuria, prima della partenza di ogni gara, effettua il controllo relativo alla regolarità degli equipaggi. A tal fine, entro i termini stabiliti nei regolamenti di gara, al Presidente della Giuria dovranno essere consegnate le note di gara su apposito tabulato fornito dal CARcompleti d'iscrizione degli equipaggi di cui all'art. 2.7 del Regolamento Organico, unitamente ai cartellini rilasciati a ciascun atleta dall'organismo sportivo di riferimento.

L'accertamento di eventuali partecipazioni irregolari comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4.10 del Regolamento di Disciplina e Giustizia a carico dell'atleta o degli atleti responsabili, del timoniere e del Presidente della Sezione Nautica.

Al fine della regolarità dell'abbigliamento previsto dall'art. 3.2, gli equipaggi dovranno presentarsi presso il luogo indicato dalla Giuria indossando la tenuta di gara in dotazione, ad esclusione dei calzoncini che dovranno essere presentati a mano al controllo.

Non appena effettuato tale controllo, gli atleti indosseranno i calzoncini sul posto e saliranno sulle rispettive imbarcazioni.

Le operazioni di controllo di cui sopra, in ogni caso, non dovranno influire sui tempi previsti per le partenze.

Art. 3.2 **Tenuta di gara**

Durante tutto l'arco di ogni gara gli atleti dovranno indossare una tenuta che deve essere composta da una "canottiera e calzoncini" o, in alternativa, un "body completo" con calzoncini staccati dal body stesso.

È consentita l'apposizione di imbottiture morbide nella parte posteriore dei calzoncini. Al contrario, è vietata l'applicazione, l'inserimento e comunque l'uso di materiali rigidi.

La tenuta di gara dovrà essere rigorosamente conforme ai colori sociali come specificati in allegato e potrà avere uno spazio della misura massima di cm 30 per cm. 15 (calcolando le dimensioni nella loro massima estensione) sulla canottiera e sui calzoncini o sul body da riservare ad una singola pubblicità.

Qualora la tenuta degli atleti risulti contraria a quella sopra prevista, la Sezione Nautica non potrà utilizzare la stessa durante lo svolgimento delle gare.

Art. 3.3 **Operazioni preliminari**

Le operazioni di riscaldamento degli equipaggi si concludono entro i termini e con le modalità specificamente indicati nei regolamenti delle gare remiere.

Nei confronti dell'equipaggio che si presenti in ritardo alla partenza o che non provveda tempestivamente ad allinearsi in modo corretto, la Giuria può irrogare un' ammonizione equivalente ad una falsa partenza e/o altra sanzione eventualmente prevista. In tale caso la Giuria segnala al timoniere, quale responsabile oggettivo del comportamento difforme, la sanzione in forma verbale e/o mediante l'esposizione della bandiera arancione; nei casi più gravi o di reiterazione del comportamento scorretto, la Giuria può escludere dalla gara l'equipaggio responsabile.

Art 3.4 **Condotta di gara**

Il timoniere è responsabile della condotta tecnica e della disciplina dell'equipaggio in gara e deve prestare la massima attenzione alle segnalazioni della Giuria ed a queste attenersi tempestivamente e scrupolosamente.

In gara il timoniere può aiutare i capivoga, mantenendo comunque la propria posizione all'interno del carabottino di poppa, il cui limite massimo è delimitato dalla prima traversina di fronte al timoniere, posta in corrispondenza dei puntapiedi relativi al 1° banco di voga. Al timoniere è permesso appoggiare un solo piede all'esterno del suddetto carabottino solamente nel momento in cui, durante la gara, aiuta i capivoga.

E' fatto assoluto divieto ad ogni imbarcazione estranea alla gara di entrare nel campo di regata per seguire un equipaggio in gara.

Ciascun regolamento di gara può stabilire i termini entro cui eventuali incidenti tecnici alle imbarcazioni o ai palamenti o impedimenti fisici ai componenti gli equipaggi, tutti verificatisi dopo la partenza della gara, determinano l'interruzione della gara e la ripetizione della partenza.

La Giuria verifica eventuali responsabilità degli equipaggi al fine dell'applicazione delle relative sanzioni.

Art 3.5 **Abbordaggio**

L'abbordaggio consiste nell'urto o contatto di remi, imbarcazioni, vogatori o timonieri tra due o più equipaggi. Non si considera abbordaggio un contatto tanto lieve da non aver potuto falsare il risultato della gara, a meno che non abbia obbligato uno degli armi concorrenti a rallentare o fermare la corsa nel tentativo di evitare l'abbordaggio.

L'armo che durante lo svolgimento della gara si renda responsabile di un abbordaggio nei confronti di un altro armo sarà squalificato dalla Giuria, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni che gli Organi di Giustizia vorranno applicare.

Art. 3.6 **Dispositivi per determinare l'arrivo**

I dispositivi per l'accertamento degli arrivi sono specificamente indicati nei regolamenti di gara.

La linea di traguardo si considera raggiunta nel momento in cui viene intersecata dalla punta della prua dell'imbarcazione.

Di norma è predisposto un servizio di cronometraggio con la collaborazione della Federazione Italiana Cronometristi.

I cronometristi rilasceranno il relativo bollettino dei tempi al Rappresentante incaricato della Giuria.

Sarà inoltre predisposto, ove possibile, un servizio di fotofinish a disposizione della Giuria per la decisione di arrivi apparentemente simultanei tra due o più armi.

Subito dopo l'arrivo la Commissione Tecnica procede alla verifica dell'esistenza, consistenza e collocazione della zavorra sulle imbarcazioni.

L'accertamento dell'assenza o dell'alterazione della zavorra comporta la squalifica dell'armo responsabile.

La Giuria di percorso accerta la regolarità dello svolgimento della gara, dandone tempestiva comunicazione al Presidente di Giuria.

In caso di reclami preannunciati, la Giuria ne dà tempestiva comunicazione al Presidente di Giuria alzando, nel contempo, la bandiera arancione.

Art 3.7

Ordine di arrivo ufficiale

La Giuria, ricevuto il bollettino con il responso cronometrico e l'eventuale documentazione fotografica e decisi gli eventuali reclami presentati, determina l'ordine d'arrivo ufficiale della gara e ne trasmette copia, unitamente al verbale della gara, al Presidente del C.O..

Art. 3.8

Norme generali integrative

Il Regolamento di Attività Agonistica ha valore per tutte le gare remiere inserite dal C.A.R. nel calendario della Stagione Remiera Labronica.

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme dei regolamenti delle singole gare remiere.

4 Regolamento di Disciplina e Giustizia

TITOLO I

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 4.1.

Doveri e obblighi generali

Le persone e gli organismi comunque soggetti all'osservanza delle presenti norme debbono mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Tutti i tesserati, compresi i soggetti elencati nell'atto costitutivo della sezione nautica, sono tenuti a presentarsi agli Organi Giudicanti, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare.

Ai soggetti che debbono osservare le presenti norme, è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito delle manifestazioni remiere della città di Livorno, nonché dare a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali sono in corso provvedimenti disciplinari.

Art 4.2.

Responsabilità' delle sezioni nautiche

Le Sezioni Nautiche rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta ai sensi delle presenti Carte della Stagione Remiera Labronica.

Agli effetti disciplinari le Sezioni Nautiche, e per esse il Presidente pro-tempore, sono oggettivamente responsabili dell'operato e del comportamento dei propri Dirigenti, tesserati, accompagnatori e sostenitori.

Art 4.3.

Doveri dei tesserati

Le sanzioni a carico degli atleti sono irrogate dagli Organi Giudicanti secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Gli Atleti, Allenatori, Responsabili delle Cantine Nautiche, Dirigenti di Sezioni Nautiche che si renderanno responsabili di condotta riprovevole verso il C.A.R., i CC.OO., gli Organi e Organismi previsti dall'Organizzazione della Stagione Remiera Labronica, le Autorità

od il Pubblico, sono passibili di provvedimento disciplinare sino alla squalifica per uno o più anni ed alla radiazione, secondo la gravità del fatto commesso.

TITOLO II **GLI ORGANI**

Art. 4.4

Gli organi giudicanti

Gli Organi Giudicanti agiscono in piena autonomia. I supporti tecnici e materiali sono assicurati dal C.A.R. a cui spetta, in base alle norme delle Carte della Stagione Remiera Labronica, la competenza alla nomina delle persone preposte agli stessi Organi.

I componenti gli Organi Giudicanti devono possedere, ai fini della nomina, i seguenti requisiti:

- avere compiuto il 25° anno di età;
- avere una adeguata preparazione tecnica;
- avere una perfetta conoscenza delle "Carte della Stagione Remiera Labronica";
- avere cessato l'attività agonistica in tutte le gare remiere organizzate nella città di Livorno e non essere stati Tecnici o membri di organismi direttivi delle Sezioni Nautiche da almeno 2 (due) anni.

Gli Organi Giudicanti sono i seguenti :

- a) Giuria;
- b) Giudice Unico;
- c) Commissione d'Appello.

Le persone preposte agli Organi Giudicanti possono essere private dell'incarico, nel corso della durata del mandato, solo su loro richiesta o per comprovata irregolarità nel funzionamento dell'Organo.

Art 4.5

Le giurie

Le Giurie, nominate dal Presidente di Giuria ai sensi dell'art. 1.18 del Regolamento del C.A.R., hanno la funzione di garantire il controllo sulla regolare composizione degli equipaggi e sul corretto svolgimento delle gare della Stagione Remiera Labronica secondo quanto previsto dalle Carte della Stagione Remiera Labronica e dai Regolamenti emanati da ogni singolo C.O..

La Giuria è composta da:

- Giudici di Partenza (Allineatori e Starter);
- Giudici di Percorso;
- Giudici di Arrivo.

I "Giudici di Partenza" potranno anche svolgere il compito di "Giudici di Percorso" secondo le designazioni del Presidente di Giuria.

Il C.A.R., almeno venti giorni prima della data fissata per le gare, comunica ai Presidenti delle Sezioni Nautiche e ai CC.OO. i nominativi del Presidente e dei componenti la giuria.

Ogni C.O. provvederà a fornire alla Giuria gli strumenti tecnici ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

La Giuria giudica sulla regolarità dello svolgimento delle gare. Le decisioni assunte in conseguenza di avvenimenti occorsi durante lo svolgimento della gara e che possano aver falsato lo svolgimento della gara stessa, potranno essere impugnate con ricorso al Giudice Unico ed eventualmente alla Commissione di Appello in seconda istanza, solo per i seguenti motivi:

- 1) per errore tecnico, cioè per palese contraddizione tra il verdetto della Giuria e le norme contenute nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica o con il Regolamento di gara;
- 2) per errore di persona;
- 3) perché il fatto non sussiste.

Il Presidente della Giuria ed i Responsabili all'uopo incaricati da ogni singolo CC.OO. hanno la responsabilità dell'organizzazione in acqua della gara direttamente organizzata; gli stessi indicano anche i responsabili delle operazioni a terra.

Art. 4.6

Il giudice unico

Il Giudice Unico è nominato dal C.A.R. su proposta del suo Presidente ed è scelto tra le persone che, per esperienza e preparazione professionale, diano ampia garanzia di imparzialità e idoneità al ruolo.

La carica di Giudice Unico è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi previsti dalle "Carte della Stagione Remiera Labronica" e negli organismi delle Sezioni Nautiche

Il Giudice Unico dura in carica per lo stesso periodo del C.A.R. che l'ha nominato.

Il Giudice Unico è competente a giudicare su tutte le questioni riguardanti le violazioni alle norme delle " Carte della Stagione Remiera Labronica " e dei Regolamenti delle singole gare remiere ed adotta eventuali misure disciplinari, sia per fatti personalmente accertati che per fatti pervenuti a sua conoscenza in seguito a reclami o denunce.

Art. 4.7

La Commissione d'appello (C.A.)

La Commissione di Appello si compone di un Presidente e due membri, nominati dal C.A.R. tra persone che, per esperienza e preparazione professionale, diano ampia garanzia di imparzialità ed idoneità al ruolo.

La carica di componente della Commissione d'Appello è incompatibile con qualsiasi altra carica negli Organi previsti dalle " Carte della Stagione Remiera Labronica " e negli organismi direttivi delle Sezioni Nautiche.

La Commissione d'Appello dura in carica per lo stesso periodo del C.A.R. che l'ha nominata.

La Commissione d'Appello è competente a giudicare esclusivamente sui ricorsi presentati dalle parti interessate avverso i provvedimenti emessi dal Giudice Unico.

La Commissione d'Appello, in sede di riesame, non può inasprire le pene.

Art.4.8

Il Procuratore generale

Le funzioni inquirenti a favore degli Organi Giudicanti sono svolte dal Procuratore Generale. Esso svolge le proprie funzioni su iniziativa di parte, su richiesta degli Organi Giudicanti nonché d'ufficio.

Il Procuratore Generale procede a seguito di denuncia, ovvero d'ufficio, all'accertamento dei fatti con i poteri di cui al successivo art. 4.9 avviando, ove occorra, l'azione disciplinare mediante denuncia agli Organi Giudicanti.

Art. 4.9

Funzioni del Procuratore generale

Il Procuratore Generale svolge inchieste ed istruttorie relative alle richieste ricevute

dagli Organi Giudicanti ed in tutti i casi in cui sussista fondato motivo per ritenere che si siano verificate violazioni alle norme delle Carte della Stagione Remiera Labronica ed ai Regolamenti delle singole gare, nonché nei casi in cui gli Organi Giudicanti ritengano necessario procedere a supplementi istruttori.

Il Procuratore Generale, qualora sia venuto a conoscenza di violazioni disciplinari, compie indagini preliminari a conclusione delle quali provvede:

- ad avviare il procedimento disciplinare trasmettendo gli atti agli Organi Giudicanti, formulando il capo d'imputazione;
- all'archiviazione in caso di manifesta infondatezza della denuncia o per esito negativo degli accertamenti.

Nell'ipotesi in cui i fatti non si rilevino manifestamente infondati, il Procuratore Generale contesta formalmente i fatti addebitati.

Il Procuratore Generale, acquisendo gli atti di accusa, può ordinare l'esibizione di qualunque atto o documento risulti necessario per l'indagine e può convocare ed ascoltare testimoni ed incolpati.

Gli atti investigativi del Procuratore Generale sono coperti da segretezza assoluta fino al momento della convocazione dell'indagato dinanzi gli Organi Giudicanti.

Il Procuratore Generale può proporre impugnazione avverso le decisioni di primo grado degli organi di Giustizia previsti nel presente regolamento.

TITOLO III **LE SANZIONI**

Art. 4.10 **Tipologia delle sanzioni**

In caso di violazione delle norme delle "Carte della Stagione Remiera Labronica", di mancato rispetto delle decisioni e delle disposizioni degli Organi Statutari, di comportamento scorretto o riprovevole verso i Componenti del C.A.R., dei C.C.O.O., dei Responsabili, della Giuria o verso gli atleti, gli allenatori e i Dirigenti delle Sezioni Nautiche, potranno essere inflitte, a seconda della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva, anche congiuntamente, le sottoelencate sanzioni:

- a) Ammonizione, che consiste in un richiamo orale o scritto ad attenersi ai propri doveri e compiti;
- b) Diffida scritta ossia un'intimazione affinché ci si astenga da un determinato comportamento o si adempia ad un determinato obbligo;
- c) Multa a favore del C.A.R. da € 51,65 ad € 516,46
- d) Squalifica da 1 (una) gara a 2 (due) anni;
- e) Radiazione ossia la cancellazione dall'elenco delle sezioni nautiche o dei tesserati e quindi impossibilità a ricoprire cariche o incarichi nel C.A.R., organi ed organismi connessi.
- f) Per le Sezioni Nautiche con armi a 10 remi: retrocessione alla gara prevista a 4 remi, nei casi previsti dalle "Carte della Stagione Remiera Labronica".

Art. 4.11 **Modalità di applicazione delle sanzioni**

La sanzione deve essere proporzionata alla gravità della infrazione commessa.

Le sanzioni di cui al precedente articolo sono elencate secondo un titolo meramente indicativo; la loro posizione d'ordine è assolutamente ininfluyente ai fini dell'irrogazione delle singole sanzioni.

Qualora la sanzione di cui alla lettera d) venga comminata:

- al termine della stagione remiera annuale, la stessa – in tutto od in parte a seconda dei casi - sarà procrastinata alla stagione successiva;
- in occasione dello svolgimento di una gara, la stessa avrà comunque effetto, fino alla sua estinzione, per le successive gare, indipendentemente dal Soggetto organizzatore.

Le sanzioni saranno irrogate dal Giudice Unico e dalla Commissione di Appello sulla base delle segnalazioni contenute nei verbali, ad essi trasmessi dai competenti Organismi, o sulla base dei ricorsi pervenuti o su istanza del Procuratore Generale.

Art. 4.12 **La recidiva**

La Sezione Nautica o il tesserato che, dopo essere stato punito per una qualsiasi violazione delle norme contenute nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica", ne commette altra della medesima specie, nella stessa Stagione Remiera, soggiacerà all'aggravamento delle sanzioni.

Ai fini della recidività saranno valutate anche le sanzioni irrogate per gravi violazioni disciplinari commesse nel precedente biennio. Spetta agli Organi di Giustizia fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità dell'infrazione e dei precedenti disciplinari.

TITOLO III **IL PROCEDIMENTO**

Art. 4.13 **Comunicazioni delle sanzioni**

I provvedimenti degli Organi di Giustizia previsti nelle "Carte della Stagione Remiera Labronica" sono depositati presso la segreteria del C.A.R.. (C/o COPM Viale Carducci); che li comunica tempestivamente alle Sezioni Nautiche e ai singoli destinatari, con raccomandata AR., ovvero mediante consegna diretta presso la sede della Sezione Nautica.

A tal fine, i tesserati di cui al titolo III del Regolamento Organico, in mancanza di diversa comunicazione, eleggono domicilio presso la sede della Sezione Nautica di appartenenza che ha l'obbligo, in questo caso, di dare immediata notizia ai propri tesserati di ogni eventuale comunicazione.

Contestualmente, il C.A.R. provvede a darne comunicazione al Procuratore generale.

Le comunicazioni dei provvedimenti si intendono avvenute alla data di ricevimento del provvedimento e producono effetti da quel momento.

I comunicati ufficiali, fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti, sono inviati per posta ordinaria e contemporaneamente affissi all'Albo.

Art. 4.14 **Procedimenti dinanzi alla giuria (reclami)**

Ogni equipaggio concorrente, tramite il proprio Rappresentante responsabile, può presentare reclamo alla Giuria per incidenti o fatti avvenuti durante lo svolgimento della gara dai quali si ritenga danneggiato.

Il reclamo, per fatti o incidenti riguardanti la gara, deve essere annunciato dal timoniere al Presidente della Giuria, al Giudice d'Arrivo o ad altro Giudice di percorso, immediatamente al termine della gara e prima di scendere dall'imbarcazione, salvo casi di forza maggiore valutabili dal Presidente della Giuria.

Il reclamo, scritto e motivato, deve essere redatto su apposito modello fornito dal C.O. e

consegnato dal Rappresentante della Sezione Nautica al segretario della Giuria, non oltre trenta minuti dal termine della gara. Detto reclamo deve essere accompagnato dalla ricevuta di versamento di € 51,65 rilasciata dal segretario della Giuria. Tale somma sarà restituita soltanto in caso di accettazione del reclamo.

Non ha diritto di presentare reclamo quell'equipaggio che, per sua volontà, non prende parte alla gara.

I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

La Giuria esaminerà i reclami presentati e prenderà le proprie decisioni seduta stante.

Le decisioni della Giuria sono inappellabili, salvo quanto previsto dai numeri 1, 2 e 3 comma 6, dell'art. 4.5 del presente Regolamento.

Per quanto concerne, invece, presunte posizioni irregolari di atleti, il reclamo deve essere verbalmente preannunciato al Presidente di Giuria - purché prima dell'inizio della competizione remiera ove sia presente l'armo che si reputa irregolarmente composto - e da questi annotato sul verbale di gara. Conseguentemente, l'ordine di arrivo sarà redatto *sub iudice*, in attesa quindi della formale presentazione del reclamo, secondo le modalità previste nel presente regolamento, e delle successive decisioni degli organi di giustizia

Art. 4.15

Procedimenti dinanzi al Giudice unico

Avverso le decisioni della Giuria relative alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare e contro tutti i comportamenti difformi dalle norme previste dalle "Carte della Stagione Remiera Labronica", sia delle Sezioni Nautiche che degli altri soggetti, è ammesso ricorso al Giudice Unico.

Nel caso di ricorsi avverso le decisioni della Giuria, il G.U. emette il proprio verdetto nel minor tempo possibile e comunque entro il termine di 3 (tre) giorni liberi non festivi, decorrente dalla data di ricevimento del ricorso. In tutti gli altri casi, il G.U. emetterà il proprio verdetto entro il termine di 10 (dieci) giorni, decorrente dalla data di ricevimento del ricorso medesimo o entro il termine necessario per lo svolgimento dell'istruttoria.

Il ricorso è presentato per iscritto dal ricorrente entro i dieci giorni successivi all'avvenuta notifica della decisione o del provvedimento che si intende impugnare, tramite raccomandata AR.. o direttamente depositato presso la segreteria del C.A.R (C/o COPM Viale Carducci);

Il ricorso presentato da una Sezione Nautica è sottoscritto dal legale rappresentante.

Copia del ricorso dovrà essere inviata con raccomandata AR all'eventuale controparte. La ricevuta della lettera raccomandata AR comprovante tale invio dovrà essere allegata al ricorso.

I ricorsi presentati senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.

Nel computo dei termini non si tiene conto del giorno iniziale e si computa, invece, il giorno finale.

Il termine finale che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il ricorso deve essere accompagnato dal versamento di un deposito di € 51,65 a favore del C.A.R..

Tale deposito verrà restituito solo se il reclamo sarà totalmente o parzialmente accolto; verrà invece incamerato in ogni altro caso.

I ricorsi, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dal predetto deposito. Il mancato versamento del deposito costituisce motivo d'irricevibilità del ricorso e ne preclude l'esame. Le irregolarità procedurali che renderanno inammissibile il reclamo non potranno essere sana-

te con appelli in successiva istanza.

Nei procedimenti di prima istanza i ricorrenti possono essere sentiti e prendere visione o trarre, a proprie spese, copia dei documenti ufficiali, sempre che ne facciano richiesta all'atto dell'invio del ricorso.

I provvedimenti del Giudice Unico sono comunicati alle Sezioni Nautiche e agli interessati secondo le modalità previste nell'art. 4.13.

L'originale dell'atto è archiviato a cura del C.A.R..

Art. 4.16

Procedimenti dinanzi alla commissione di appello (ricorsi)

I ricorsi alla Commissione di Appello sono presentati per iscritto al suo Presidente entro il termine dei dieci giorni successivi alla data di notifica del provvedimento del Giudice Unico, da effettuarsi tramite raccomandata AR, ovvero mediante deposito diretto presso la segreteria del C.A.R. (C/o COPM Viale Carducci);

Il ricorso, adeguatamente motivato, dovrà contenere a pena d'inammissibilità l'esatta indicazione del provvedimento impugnato, i motivi dell'impugnazione e la sottoscrizione del ricorrente che, nel caso delle Sezioni Nautiche è il legale rappresentante.

I termini del ricorso saranno computati non tenendo conto del giorno in cui ne è iniziata la decorrenza e si computa, invece, il giorno finale. Il termine che cade in un giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo.

Il ricorso dovrà essere accompagnato dal versamento di un deposito di € 103,29 a favore del C.A.R.. Tale deposito verrà restituito solo se il reclamo sarà totalmente o parzialmente accolto; verrà invece incamerato in ogni altro caso.

I ricorsi, anche se soltanto preannunciati, saranno gravati dal predetto deposito. Il mancato versamento del deposito costituisce motivo di irricevibilità del ricorso e ne preclude l'esame. Le irregolarità procedurali che renderanno inammissibile il ricorso non potranno essere sanate con successive istanze.

Al ricorso potrà essere allegata qualunque documentazione probatoria che il ricorrente riterrà opportuno produrre. Durante il procedimento, i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione dei documenti ufficiali, sempre che ne facciano richiesta all'atto dell'invio del ricorso.

I provvedimenti emessi dalla Commissione di Appello sono comunicati alle Sezioni Nautiche e ai soggetti interessati secondo le modalità previste nell'art. 4.13.

5 NORME FINALI

Art. 5.1

5.1 partecipazione a gare nazionali ed internazionali

Alle gare remiere organizzate sia in Italia che all'estero partecipano, di norma, equipaggi in rappresentanza della Città di Livorno e selezionati tra i vogatori messi a disposizione da tutte le Sezioni Nautiche cittadine. In caso di impossibilità di attuazione di quanto sopra, la partecipazione sarà riservata alla Sezione Nautica il cui armo a 10 remi è risultato vincitore dell'ultima edizione del Palio Marinaro. Qualora, per cause di forza maggiore, la Sezione Nautica così individuata sia impossibilitata a partecipare, si procederà secondo l'ordine di classifica dell'ultimo Palio Marinaro.

Nel caso che a tali competizioni sia prevista la partecipazione degli armi a 4 remi, si procederà secondo quanto previsto per gli armi a 10 remi, dando precedenza, per quanto possibile, agli equipaggi giovanili (MiniPalio).

Art. 5.2
Modifiche ai regolamenti

I Regolamenti costituenti le “Carte della Stagione Remiera Labronica” sono approvati dal C.A.R. entro il 30 settembre di ogni anno ed hanno validità per tutta la durata del mandato del C.A.R.

Entro la medesima data di ciascun anno, il C.A.R., qualora ne ravvisi la necessità, ha facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni ai presenti regolamenti.

Art. 5.3
Entrata in vigore

I Regolamenti costituenti le “Carte della Stagione Remiera Labronica” , successivamente all’approvazione da parte del C.A.R., entrano in vigore il 1° ottobre successivo alla data di approvazione e/o modificazione. Per la stagione remiera 2009 entrano in vigore dal 1° dicembre 2008

Con l'entrata in vigore dei regolamenti costituenti le “Carte della Stagione Remiera Labronica” sono abrogati i precedenti regolamenti.

Art 5.4
Regolamenti delle gare remiere inserite nel calendario

Ciascun C.O. approva il regolamento tecnico di gara in conformità con le previsioni generali contenute nelle “Carte della Stagione Remiera Labronica”.

Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello di effettuazione delle gare, i regolamenti di gara, approvati dai CC.OO. competenti, sono sottoposti al C.A.R. che entro il successivo 31 dicembre esprime il parere di conformità rispetto alle Carte della Stagione Remiera Labronica.

I regolamenti di gara, acquisito il parere favorevole di conformità espresso dal C.A.R. , entrano in vigore e sono pubblicati all’Albo.